



CITTA' di AVIGLIANA
Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 130

OGGETTO: COMODATO D'USO GRATUITO CON CROCE VERDE VALSUSA PER UTILIZZO FIAT DOBLO PER SCOPI SOCIALI

L'anno **2010**, addì **24** del mese di **Maggio** alle ore **16.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - MATTIOLI Carla	SI
Assessore - REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore - ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore - BRACCO Angela	SI
Assessore - BRUNATTI Luca	NO
Assessore - MARCECA Baldassare	NO
Assessore - TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione **n. 304** predisposta dall'**Area Amministrativa – Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona** in data **21/05/2010** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: “**COMODATO D'USO GRATUITO CON CROCE VERDE VALSUSA PER UTILIZZO FIAT DOBLO PER SCOPI SOCIALI**”

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 31 del 23/4/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 17.5.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio.

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'**Area Amministrativa – Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona** allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

Area Amministrativa

Alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione n. 304
redatta dal Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona

OGGETTO: COMODATO D'USO GRATUITO CON CROCE VERDE VALSUSA PER UTILIZZO FIAT DOBLO PER SCOPI SOCIALI

PREMESSO:

- che il Comune di Avigliana ha stipulato con la Ditta MGG di Cornate d'Adda, un contratto di comodato gratuito per l'utilizzo di un veicolo FIAT DOBLO', attrezzato per il trasporto disabili e dotato di carrello elevatore per carrozzina, per il periodo di anni 4 a partire dal 20 Maggio 2010;
- che il comodato prevede a carico del Comune di Avigliana esclusivamente le spese per autista e carburante;
- che l'art 12 del comodato stipulato con la Ditta MGG prevede di concedere in uso il mezzo ad Associazione di Volontariato Sociale, purché l'utilizzo sia finalizzato al trasporto di persone svantaggiate;
- che il Comune di Avigliana ha in essere un rapporto convenzionale con l'Associazione di Volontariato "Croce Verde Valsusa" per il trasporto di persone svantaggiate;
- che si ritiene opportuno concedere in comodato il mezzo suddetto all'Associazione Croce Verde Valsusa;
- che è stato redatto uno schema di accordi, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1° - Di approvare lo schema di comodato d'uso gratuito da stipularsi con l'Associazione di Volontariato "Croce Verde Valsusa" – Via Fermi 4 – Avigliana - C.F. 97570920013., per l'utilizzo del veicolo FIAT DOBLO' targato DN749VS.

2° - Di destinare il veicolo al trasporto di persone svantaggiate ai luoghi di cura e lavoro, oltre che ad una serie di attività ludico sociali, come meglio specificato all'art. 6 dello schema oggetto della presente deliberazione.

3° - Di dare atto che l'assegnazione decorrerà dal 23 Maggio 2010 e sarà valida fino al 18 Maggio 2014.

4° - Di dare altresì atto che tutti gli oneri economici e di responsabilità derivanti dall'uso del mezzo saranno a carico dell'Associazione beneficiaria.

5° - Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 21/05/2010

Il Responsabile Area Amministrativa
(Dr. Giovanni TROMBADERE)



L'Assessore alle Politiche Sociali
(Enrico TAVAN)





Pareri

Comune di Avigliana

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2010 / 304

Ufficio Proponente: **Cultura, Turismo, Servizi alla Persona**

Oggetto: **COMODATO D'USO GRATUITO CON CROCE VERDE VALSUSA PER UTILIZZO FIAT DOBLO PER SCOPI SOCIALI**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Cultura, Turismo, Servizi alla Persona)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/05/2010

Il responsabile di Settore
Dr Giovanni Trombadore

Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere: *Non soffre*



Responsabile del Servizio Finanziario

Il Funzionario Incaricato
(MOLLAR SUSANNA)



CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

COMODATO D'USO PER L'UTILIZZO DI AUTOVEICOLO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE

L'anno 2010, il giorno del mese di

TRA

Il dr. Giovanni TROMBADORE, nato a il in qualità
di Responsabile Area Amministrativa del Comune di Avigliana

E

Il Geom. Claudio MILANO, nato a il In
qualità di Presidente dell'Associazione di Volontariato Sociale Croce Verde Valsusa, Via
Fermi 4 – Avigliana

Premesso

- 1 - che la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo n° 48 del 15.03.2010, esecutivo ai sensi di legge ha approvato il comodato d'uso con la Società MGG Italia srl con sede in Cornate d'Adda (MI), Via Rossa 8/10, per la disponibilità gratuita di un autoveicolo FIAT DOBLO' omologato per trasporto passeggeri e dotato di elevatore omologato a norma di legge per il carico di sedia a rotelle;
- 2 - che il comodato è relativo esclusivamente al trasporto di persone svantaggiate ed attività connesse;
- 3 - che la durata del contratto stipulato con la Ditta MGG ha validità anni quattro;
- 4 - che l'art. 12, punto 2 del contratto di comodato, sottoscritto tra MGG ed il Comune di Avigliana, allegato alla presente per farne parte e sostanziale, approvato con la deliberazione di G.C. su richiamata, prevede la facoltà del Beneficiario di concedere in uso il mezzo ad associazione di volontariato o aziende convenzionate con l'Ente beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate;
- 5 - che l'Associazione di volontariato "CROCE VERDE VAL SUSA", con la quale il Comune intrattiene un rapporto convenzionale per il trasporto di persone disabili o anziani, si è detta disponibile a prendere in carico il mezzo concesso in comodato al Comune dalla ditta MGG, alle condizioni nel presente atto indicate;
- 6 - che la società MGG, cui è stata trasmessa copia del presente atto, ha dato il proprio assenso, con nota in data 14 Maggio 2010 alla concessione del mezzo alle condizioni tutte qui riportate è previsto dal comodato la possibilità di concedere l'utilizzo del veicolo ad Associazione di Volontariato con lo scopo di prestare assistenza a persone svantaggiate;
- 7 - che con deliberazione di G.C. n° del.... è stato approvato il presente comodato.

Tutto ciò premesso,

fra le parti si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse e l'allegato "C" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente comodato

ART. 2

Il Comune di Avigliana concede in comodato gratuito all'Associazione di Volontariato "Croce Verde Valsusa" che accetta e si impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza un autoveicolo FIAT DOBLO' dotato di elevatore per disabili targato DN 749 VS

ART. 3

L'autoveicolo si intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate ed attività connesse

ART. 4

Il presente comodato avrà pari durata del comodato principale sottoscritto tra il Comune e la società MGG, e cioè fino al 18 Maggio 2014 e potrà essere eventualmente rinnovato previo accordo tra le parti.

ART. 5

L'associazione Croce Verde Val Susa subentra ed assume tutti i diritti e gli obblighi che fanno capo al Comune, derivanti dal comodato sottoscritto dall'Amministrazione con la società MGG, qui di seguito allegato, che l'Associazione dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

ART 6

L'Associazione Croce Verde Val Susa si impegna ad utilizzare il mezzo per i servizi di trasporto di persone disabili o svantaggiate effettuati per il Comune di Avigliana o anche per trasporti gestiti per conto di altri soggetti. L'associazione Croce Verde Val Susa si impegna inoltre ad effettuare con il suddetto veicolo dei trasporti, gratuiti sia per il Comune di Avigliana che per gli utenti, in occasione di particolari eventi segnalati dall'Amministrazione, quali ad esempio accompagnamento a manifestazioni sportive, culturali e sociali sul territorio comunale e dei Comuni limitrofi. I suddetti servizi saranno riservati agli utenti iscritti nelle liste del Comune di Avigliana o eventualmente a cittadini specificatamente segnalati dall'Ufficio Politiche Sociali e dovranno essere prenotati presso la Croce Verde, direttamente dagli interessati, con almeno 24 ore di anticipo. Eventuali destinazioni fuori territorio potranno essere concordate in via eccezionale, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente della Croce Verde Valsusa
(Geom. Claudio MILANO)

Il Responsabile Area Amministrativa
(Dr. Giovanni TROMBADORE)

CONTRATTO DI COMODATO

di n° 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate

L'anno duemiladieci il giorno venti del mese di Maggio in Avigliana, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n° 48 dell'11 Marzo 2009, ed a seguito della "Convenzione per la Mobilità Garantita Gratuitamente", con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

TRA

- Il COMUNE di AVIGLIANA (TO) codice fiscale e P.I.V.A. 01655950010 , in persona del Suo Responsabile Area Amministrativa Dr. Giovanni TROMBADORE nato/a a Corleone (PA) , il 26 Gennaio 1957, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Ente Beneficiario";

E

- La Società MGG ITALIA srl, con sede legale ed amministrativa in Cornate d'Adda (MI), Via Guido Rossa n. 8/10, Cod. Fis. e P. I.V.A. 12904490153, in nome e per conto della quale interviene in quest'atto il Procuratore Sig. PAITONI MARIO GIORDANO, nato a Melzo (MI), il 25/07/1943, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "MGG";

Premesso che

- La sottoscrizione del "Contratto per la Mobilità Garantita Gratuitamente" è presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato;

Tutto ciò premesso, fra le parti si stipula quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato;

Art. 2 - OGGETTO

MGG dà in comodato gratuito all'Ente Beneficiario, che accetta e s'impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n.° 1 (uno) autoveicolo nuovo di marca FIAT mod. DOBLO', idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.° 4 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n° 1 sedia a rotelle.

Art. 3 – DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo s'intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.

Art. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE

Per persone svantaggiate s'intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

Art. 5 - TITOLARITÀ GIURIDICA

L'Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcun'azione esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.

Art. 6 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

La consegna dell'autoveicolo avviene presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura di MGG.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 4 (quattro) anni. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l'Ente Beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni, dandone comunicazione alla Comodante almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto ed assumendo formale atto deliberativo.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l'Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, MGG potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente Beneficiario.

l'Ente Beneficiario comunque s'impegna a segnalare una struttura che abbia le caratteristiche e le capacità di proseguire il servizio.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO

MGG potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare all'Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R., qualora quest'ultimo utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).

Art. 9 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell'Ente Beneficiario entro 30 giorni dalla data di preavviso.

Art. 10 - CLAUSOLA PENALE

Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell'autoveicolo comodato, sarà dovuta a MGG una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00.- per ogni giorno di ritardo.

Art. 11 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE

11.1 - MGG provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, alla assicurazione per furto ed incendio, della polizza infortuni conducente, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione. MGG si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire all'Ente Beneficiario il tagliando dell'assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo.

11.2 - MGG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostituire l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo perisca per qualsivoglia motivo. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell'autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.

11.3 - Nel caso di incidente, purché non cagionato da dolo del conducente, MGG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell'autoveicolo offrendo all'Ente Beneficiario pari tutele a quelle offerte da una polizza Kasko. Nel caso il fermo dell'autoveicolo si protragga oltre il quindicesimo giorno, MGG si impegna a consegnare all'Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo idoneo.

11.4 - La manutenzione ordinaria e straordinaria rimane a carico del Comodante il quale, previa richiesta, autorizza gli interventi necessari. Sono inoltre a carico di MGG Italia le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e meccanici del carrello elevatore.

11.5 - MGG si impegna a non apporre sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell'Ente Beneficiario e l'interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e

qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di MGG apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari.

Art. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

12.1 - L'Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 del presente contratto.

12.2 - E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di concedere l'autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l'Ente Beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 5, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da MGG. In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a MGG i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l'impiego dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).

12.3 - L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine, ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore, secondo la procedura prevista al precedente punto 11.4.

12.4 - Sono a carico dell'Ente Beneficiario esclusivamente i costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo, e precisamente i costi relativi all'autista, al carburante e olio. 12.5 - L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere la patente da almeno un anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;**
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.**

Sono a carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

12.6 - L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. E' fatto obbligo al comodatario di trasmettere a MGG copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società (es. MGG) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

12.7 - E' incombenza dell'Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito nelle "zone a traffico limitato" ed il parcheggio nelle "zone a sosta limitata", simboleggiata dallo specifico "contrassegno invalidi" da applicare sull'automezzo.

12.8 - In caso di sinistro, l'Ente Beneficiario si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche la MGG. L'Ente beneficiario sarà responsabile sia della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, sia degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d'Assicurazioni entro il termine massimo concesso.

12.9 - E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L'Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare MGG di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo tale da ridurre in qualche modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

12.10 - L'Ente Beneficiario si impegna altresì a presentare al comodante, entro la fine di ogni anno (a partire da quello successivo alla consegna del mezzo), una relazione contenente lo stato dei loghi pubblicitari affissi sull'autoveicolo.

12.11 - L'Ente Beneficiario si impegna a manlevare MGG dalle eventuali azioni di risarcimento che la comodante dovesse subire, per la cattiva manutenzione della carrozzeria su cui sono affissi i loghi pubblicitari, qualora omettesse di adempiere all'obbligo di relazione annuale o di avviso tempestivo alla MGG del cattivo stato dei loghi.

12.12 - L'Ente Beneficiario, entro il 30 settembre di ogni anno, dovrà fornire alla comodante un resoconto annuale dei servizi e delle attività nei quali è stato impiegato l'autoveicolo oggetto del presente contratto di comodato, avvalendosi dell'apposito questionario che MGG provvederà ad inviargli entro il 1 settembre di ogni anno.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 10 e 11, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando MGG sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.

Art. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 16 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 18 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a _____, il _____

L'ENTE BENEFICIARIO**MGG ITALIA SRL**

(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 11, 12 e 17;

L'ENTE BENEFICIARIO**MGG ITALIA SRL**

(Timbro e firma)

COPIA ALBO:

ATTI

- SEGRETERIA
- CULTURA
- LL.PP.
- U.T.C.
- VIGILI
- RAGIONERIA
- TRIBUTI
- AMBIENTRE ED ENERGIA
- SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO
- APPALTAZIONE SPAZI VERDI (con copie com.) consegnato ufficio cultura in data 31/5/2010
- _____

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
f.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 13/1 MAG. 2010.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li 3/1 MAG. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio



ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:

è stata

viene

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/1 MAG. 2010.

è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -

per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.

ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li 3/1 MAG. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio

